



*Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.*

# Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
decreta:*

## Capitolo 1: Oggetto

### Art. 1

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'esecuzione di convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni e di altre convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione in ambito fiscale, se tale esecuzione non è disciplinata da altre leggi federali in ambito fiscale.

<sup>2</sup> Essa disciplina in particolare:

- a. la procedura amichevole per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione;
- b. lo sgravio dell'imposta preventiva;
- c. la pena prevista per le infrazioni in relazione alle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitali.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni della convenzione applicabile che divergono dalla presente legge.

<sup>1</sup> RS 101

## **Capitolo 2: Procedura amichevole per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 2** Campo di applicazione del presente capitolo

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle procedure condotte tra Stati su richiesta, secondo la convenzione applicabile, al fine di evitare imposizioni esistenti, o prevedibilmente, non conformi alla convenzione (procedure amichevoli).

#### **Art. 3** Autorità competente

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è l'autorità competente per l'esecuzione delle procedure amichevoli.

#### **Art. 4** Richiedente

Una persona che ritiene che essa o una persona ad essa associata sia o sarà interessata da un'imposizione non conforme alla convenzione applicabile può chiedere l'esecuzione di una procedura amichevole.

### **Sezione 2: Avvio della procedura amichevole**

#### **Art. 5** Richiesta

<sup>1</sup> La richiesta di esecuzione di una procedura amichevole deve essere presentata alla SFI.

<sup>2</sup> La richiesta deve contenere le conclusioni, con le relative motivazioni, e l'indicazione dei mezzi di prova.

<sup>3</sup> La richiesta deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese.

<sup>4</sup> Se la richiesta non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o le motivazioni non sono sufficientemente chiari, la SFI invita il richiedente a porvi rimedio.

#### **Art. 6** Obbligo di collaborare

Il richiedente deve indicare alla SFI tutti i fatti che possono essere rilevanti per la procedura amichevole e, su richiesta, presentare i documenti necessari.

#### **Art. 7** Non entrata nel merito della richiesta

La SFI non avvia la procedura amichevole se:

- a. le condizioni per l'avvio di una procedura amichevole secondo la convenzione applicabile non sono soddisfatte;
- b. la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5 e non vi è stato posto rimedio; o

c. il richiedente non adempie i propri obblighi secondo l'articolo 6.

#### **Art. 8** Spese e indennità

<sup>1</sup> Non sono addossate spese per l'avvio della procedura amichevole.

<sup>2</sup> Non sono versate indennità.

#### **Art. 9** Diritto procedurale applicabile

Sempre che la presente legge o la convenzione applicabile non disponga altrimenti, per l'avvio della procedura amichevole è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>2</sup> sulla procedura amministrativa.

### **Sezione 3: Collaborazione tra le autorità**

#### **Art. 10** Informazione delle autorità fiscali

<sup>1</sup> La SFI informa le autorità fiscali competenti per la riscossione delle imposte oggetto della procedura amichevole (autorità fiscali competenti) sulle richieste di procedura amichevole presentate in Svizzera o in un altro Stato.

<sup>2</sup> Se la procedura amichevole riguarda l'imposizione in Svizzera, la SFI dà alle autorità fiscali competenti l'opportunità di esprimere un parere.

<sup>3</sup> Le autorità fiscali competenti possono chiedere un incontro con la SFI.

#### **Art. 11** Assistenza amministrativa

<sup>1</sup> Le autorità fiscali dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la SFI si prestano reciproca assistenza nell'esecuzione della procedura amichevole; esse eseguono le notifiche opportune, si comunicano le informazioni necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

<sup>2</sup> Le altre autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni prestano alla SFI assistenza amministrativa se l'esecuzione della procedura amichevole lo esige. Soggiacciono allo stesso obbligo di assistenza gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui svolgono compiti di amministrazione pubblica,.

<sup>3</sup> Sono esonerati dall'obbligo di informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

## Sezione 4: Esecuzione della procedura amichevole

### Art. 12 Status e obbligo di collaborare del richiedente

<sup>1</sup> Nell'esecuzione della procedura amichevole il richiedente non è parte. Non può consultare gli atti ufficiali della procedura né partecipare alla procedura.

<sup>2</sup> Durante la procedura amichevole la SFI può chiedere al richiedente ulteriori informazioni e documenti. Con il consenso del richiedente, la SFI può svolgere un'ispezione, eventualmente in collaborazione con l'autorità competente dell'altro Stato, se ciò serve all'accertamento dei fatti.

### Art. 13 Delega della conduzione dei negoziati

<sup>1</sup> La SFI può coinvolgere nella procedura amichevole un'autorità di uno Stato che non è parte della convenzione applicabile o delegare a tale autorità la conduzione dei negoziati.

<sup>2</sup> Per tutelare gli interessi della Svizzera, la SFI può assumere la conduzione dei negoziati in una procedura amichevole per conto di un altro Stato, anche se la Svizzera non è parte della convenzione applicabile.

### Art. 14 Conclusione della procedura amichevole

<sup>1</sup> La procedura amichevole si conclude con un accordo tra la SFI e l'autorità competente dell'altro Stato (accordo amichevole).

<sup>2</sup> Contro l'accordo amichevole non è ammesso alcun rimedio giuridico.

### Art. 15 Consenso all'attuazione

<sup>1</sup> Se deve essere attuato in Svizzera, l'accordo amichevole diventa vincolante con il consenso della persona interessata dall'imposizione in Svizzera (persona interessata).

<sup>2</sup> Dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all'oggetto regolato nell'accordo amichevole. Si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici presentati.

### Art. 16 Convenzione interna

<sup>1</sup> È equiparata a un accordo amichevole una convenzione tra l'autorità fiscale competente e la SFI sull'imposizione in Svizzera della persona interessata se tale convenzione permette di evitare una procedura amichevole.

<sup>2</sup> La convenzione interna richiede il consenso della persona interessata.

<sup>3</sup> Dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all'oggetto regolato nella convenzione. Si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici presentati.

**Art. 17** Spese e indennità

<sup>1</sup> Non sono addossate spese per l'esecuzione della procedura amichevole.

<sup>2</sup> Non sono versate indennità.

**Sezione 5: Attuazione dell'accordo amichevole****Art. 18** Principi

<sup>1</sup> La SFI comunica l'accordo amichevole vincolante all'autorità fiscale competente.

<sup>2</sup> L'autorità fiscale competente attua d'ufficio l'accordo amichevole.

<sup>3</sup> I rimedi giuridici in relazione all'oggetto regolato nell'accordo amichevole devono essere conclusi prima o con l'attuazione dell'accordo.

**Art. 19** Decisione di attuazione

<sup>1</sup> Se l'attuazione dell'accordo amichevole lo richiede, l'autorità fiscale competente emana una decisione sulla base di tale accordo (decisione di attuazione).

<sup>2</sup> La persona interessata deve fornire all'autorità fiscale competente tutte le informazioni necessarie all'attuazione e, su domanda, presentare i documenti richiesti.

<sup>3</sup> Inoltre, all'emanazione della decisione di attuazione sono applicabili le disposizioni della procedura in base alla quale l'autorità fiscale competente ha o avrebbe pronunciato la decisione riguardante l'oggetto della decisione di attuazione.

<sup>4</sup> Contro la decisione di attuazione possono essere proposti gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione dell'autorità fiscale competente che ha o avrebbe riguardato l'oggetto della decisione di attuazione.

<sup>5</sup> Le pretese dell'autorità fiscale competente o della persona interessata derivanti dalla decisione di attuazione si prescrivono cinque anni dopo che tale decisione è passata in giudicato. La sospensione e l'interruzione sono rette dalle disposizioni della procedura in base alla quale l'autorità fiscale competente ha o avrebbe pronunciato la decisione riguardante l'oggetto della decisione di attuazione.

**Art. 20** Decisioni e sentenze passate in giudicato

Una decisione o sentenza passata in giudicato non è esecutiva se riguarda l'oggetto della decisione di attuazione.

**Art. 21** Scadenza dell'obbligo di attuazione

<sup>1</sup> L'autorità fiscale competente attua l'accordo amichevole se la richiesta di esecuzione della procedura amichevole è presentata entro dieci anni dopo la notifica della decisione o sentenza che riguarda l'oggetto della decisione di attuazione.

<sup>2</sup> In tutti gli altri casi, l'obbligo dell'autorità fiscale competente di attuare l'accordo amichevole si estingue dieci anni dopo la scadenza della prestazione imponibile.

**Art. 22** Interessi

La persona interessata non ha diritto agli interessi dovuti per legge sul rimborso di imposte già pagate se:

- a. ha ottenuto intenzionalmente o per carente diligenza la tassazione che ha determinato un'imposizione non conforme alla convenzione applicabile; o
- b. ha omesso intenzionalmente o per carente diligenza di seguire le procedure previste per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione, ad eccezione delle procedure di ricorso, o le ha svolte con carente diligenza.

**Art. 23** Spese e indennità

<sup>1</sup> L'autorità fiscale competente può addossare le spese per l'attuazione alla persona interessata, se quest'ultima avrebbe potuto evitare la procedura amichevole usando la diligenza che da lei si poteva ragionevolmente pretendere.

<sup>2</sup> Non sono versate indennità per l'attuazione dell'accordo amichevole.

**Capitolo 3: Sgravio dell'imposta preventiva, infrazioni in relazione alle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitali****Sezione 1: Sgravio dell'imposta preventiva****Art. 24** Organizzazione

<sup>1</sup> L'AFC è competente per l'esecuzione della procedura di sgravio dell'imposta preventiva.

<sup>2</sup> L'AFC disciplina le modalità per far valere il diritto allo sgravio dell'imposta preventiva. Stabilisce la piattaforma da utilizzare per la trasmissione elettronica delle istanze di rimborso.

**Art. 25** Obbligo di collaborare

<sup>1</sup> Chi presenta un'istanza di sgravio dell'imposta preventiva deve indicare all'AFC tutti i fatti che possono essere rilevanti per lo sgravio dell'imposta preventiva e, su domanda, presentare i documenti richiesti.

<sup>2</sup> L'AFC respinge l'istanza se l'istante non adempie gli obblighi di collaborare e se essa non può accertare il diritto in assenza delle informazioni richieste.

**Art. 26** Comunicazione e decisione

<sup>1</sup> Se respinge un'istanza, in tutto o in parte, l'AFC lo comunica all'istante.

<sup>2</sup> Se non è d'accordo sulla comunicazione dell'AFC e la controversia non può essere composta in altro modo, l'istante può chiedere all'AFC una decisione.

<sup>3</sup> Ogni rimborso non fondato su una decisione è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso. Trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale secondo l'articolo 28.

**Art. 27** Termini per le istanze di rimborso

<sup>1</sup> L'istanza di rimborso dell'imposta preventiva deve essere presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Il diritto al rimborso poi si estingue.

<sup>2</sup> Un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta se:

- a. l'imposta preventiva è stata pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'AFC; e
- b. in quel momento il termine di cui al capoverso 1 è trascorso o mancano meno di 60 giorni alla scadenza del termine di cui al capoverso 1.

**Sezione 2: Disposizioni penali in relazione alle imposte alla fonte riscosse sui redditi di capitali**

**Art. 28** Rimborso ingiustificato dell'imposta preventiva svizzera

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene a torto o per un ammontare non giustificato un rimborso dell'imposta preventiva svizzera previsto da una convenzione internazionale in ambito fiscale, è punito con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.

**Art. 29** Messa in pericolo dell'imposta preventiva svizzera

È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un'istanza di rimborso dell'imposta preventiva svizzera o presenta a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
- b. fornisce informazioni inesatte come istante o terza persona tenuta a dare informazioni; o
- c. fa valere pretese ingiustificate o già soddisfatte.

**Art. 30** Computo ingiustificato dell'imposta residua estera

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene un computo ingiustificato dell'imposta residua estera, è punito con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'illecito profitto, se tale triplo supera 30 000 franchi.

**Art. 31** Messa in pericolo delle imposte svizzere sul reddito e sull'utile

È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un'istanza di computo dell'imposta residua estera o presenta a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
- b. fornisce informazioni inesatte come istante;
- c. fa valere pretese ingiustificate o già soddisfatte;
- d. intralcia, impedisce o rende impossibile l'esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali.

**Art. 32** Denuncia all'AFC

È fatto obbligo all'autorità cantonale di denunciare all'AFC le infrazioni secondo l'articolo 30 o 31 commesse in una procedura di tassazione dinanzi a questa autorità.

**Art. 33** Procedimento penale e competenza

<sup>1</sup> Alle infrazioni delle disposizioni penali della presente legge è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974<sup>3</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>2</sup> L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

**Capitolo 4: Segreto****Art. 34**

<sup>1</sup> Chiunque è incaricato dell'esecuzione di una convenzione internazionale in ambito fiscale o della presente legge, o è chiamato a collaborarvi, è tenuto a mantenere nei confronti di altre autorità e di persone private il segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.

<sup>2</sup> L'obbligo del segreto non si applica:

- a. alla trasmissione di informazioni a un altro Stato secondo la convenzione applicabile;
- b. alle informazioni e alla trasmissione di informazioni se esiste un fondamento legale nel diritto federale.

<sup>3</sup> RS 313.0



## Capitolo 5: Disposizioni finali

### Art. 35 Disposizioni di esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura per lo sgravio delle imposte svizzere riscosse alla fonte sui redditi di capitali, previsto da un trattato internazionale;
- b. la procedura per il computo, previsto da un trattato internazionale, delle imposte riscosse dall'altro Stato contraente sulle imposte dovute in Svizzera;
- c. le condizioni alle quali uno stabilimento d'impresa svizzero di un'impresa estera può chiedere il computo d'imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili;
- d. l'assoggettamento alla giurisdizione amministrativa federale delle decisioni emanate dall'AFC in virtù della convenzione applicabile e aventi per oggetto imposte dell'altro Stato contraente; esso parifica, per la loro esecuzione, tali decisioni alle decisioni concernenti le imposte federali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura.

<sup>3</sup> Il DFF disciplina, d'intesa con i Cantoni, la loro partecipazione ai pagamenti garantiti dalla Svizzera all'altro Stato contraente in virtù di una convenzione in ambito fiscale.

### Art. 36 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

<sup>1</sup> La legge federale del 22 giugno 1951<sup>4</sup> concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è abrogata.

<sup>2</sup> La legge del 17 giugno 2005<sup>5</sup> sul Tribunale federale è modificata come segue:

*Art. 83 lett. y*

Il ricorso è inammissibile contro:

- y. le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale.

### Art. 37 Disposizione transitoria

Gli articoli 18–23 si applicano all'attuazione degli accordi amichevoli comunicati dalla SFI all'autorità fiscale competente dopo l'entrata in vigore della presente legge.

<sup>4</sup> RU 1951 889, 2013 231, 2017 5517, 2019 2413

<sup>5</sup> RS 173.110

**Art. 38**          Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.